

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 446/A

presentata dai Consiglieri regionali

COCCO Pietro - DERIU - SABATINI - LOTTO - PINNA Rossella - SOLINAS Antonio -
MORICONI - COLLU - DEMONTIS - MELONI - COMANDINI - TENDAS - MANCA Gavino -
PERRA - COCCO Daniele Secondo - ZEDDA Paolo Flavio - ZANCHETTA - GAIA - AGUS -
PISCEDDA - RUGGERI - COZZOLINO - BUSIA - ANEDDA - CONGIU - CHERCHI Augusto -
MANCA Pier Mario - DESINI - UNALI - PIZZUTO - LAI

il 26 luglio 2017

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo)

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La norma in argomento si rende necessaria per riportare alla sua natura il testo della legge regionale sulle norme in materia di turismo, nella parte in cui tratta degli incentivi alle imprese turistiche, eliminando ogni improprio riferimento alle imprese che offrono servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, materia che potrà essere oggetto di un successivo, specifico e organico intervento legislativo.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

LOTTO, Presidente - CRISPONI, Vice Presidente - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario e relatore di minoranza - ANEDDA - COMANDINI - CONTU - GAIA - MORICONI - RUBIU - TENDAS - UNALI

Relazione di maggioranza

On.le COCCO Pietro

pervenuta il 5 settembre 2017

La Quinta Commissione ha esaminato la proposta di legge n. 446 (Modifiche alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 26 luglio 2017 concernente "Norme in materia di turismo") nella seduta del 1° agosto 2017.

In tale sede i componenti della Commissione hanno ritenuto di condividere la necessità, evidenziata dai proponenti, di riportare alla sua natura il testo concernente "Norme in materia di turismo" approvato dal Consiglio regionale il 26 luglio 2017 sopprimendo il comma 4 dell'articolo 11 che, all'interno della disciplina relativa agli incentivi alle imprese turistiche, ha introdotto un riferimento del tutto improprio alle imprese che offrono servizi di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

Infatti, al di là di qualunque considerazione nel merito della norma, che appare, peraltro, non condivisibile nella sostanza e di dubbia legittimità costituzionale, è evidente che la questione afferisce ad una materia ben più complessa che potrà essere oggetto, qualora il Consiglio lo ritenga opportuno, di un futuro intervento legislativo organico e complessivo.

Sulla scorta delle osservazioni sopra evidenziate la Quinta Commissione, nel corso della seduta, ha approvato a maggioranza la proposta di legge n. 446.

Relazione di minoranza

On.le TEDDE

pervenuta il 4 settembre 2017

La norma prevede aspetti di singolarità cronologica in quanto viene proposta per emendare una legge approvata nello stesso giorno della proposta di modifica. Con ciò volendo significare che il Consiglio regionale, e soprattutto la maggioranza, hanno consumato un macroscopico e non voluto errore nel voto. Il giudizio sulla proposta di legge è fortemente negativo in quanto tende a creare una pericolosa commistione fra vocazione turistica e semplice accoglienza, e tratta alla stessa stregua gli imprenditori che negli anni hanno investito e rischiato sul turismo e chi invece punta a gestire flussi finanziari consentiti da politiche di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello

status di protezione internazionale). Occorre prestare attenzione a non confondere l'accoglienza che trasforma, anche se temporaneamente, gli alberghi in strutture ricettive per i migranti, con la recettività turistica.

La norma che la presente proposta tende ad emendare concede contributi alle micro, piccole e medie imprese turistiche al fine di incentivare l'incremento qualitativo dei servizi e per il finanziamento delle opere di adeguamento alla normativa sulla sicurezza, protezione aziendale e prevenzione incendi per le seguenti iniziative:

- a) opere edili e impiantistiche funzionali all'ammodernamento e alla ristrutturazione dei locali e delle strutture di servizio;
- b) attrezzature e impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività di impresa;
- c) interventi per l'efficientamento energetico degli edifici;
- d) impianti per l'installazione di reti wi-fi gratuite;
- e) mezzi di trasporto a basso impatto emissivo strettamente legati all'attività di impresa (veicoli commerciali immatricolati a uso commerciale e intestati all'impresa stessa);
- f) arredi funzionali all'attività dell'impresa, comprese palestre, piscine, saune, SPA e zone benessere;
- g) servizi, strutture aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge per incrementare l'accessibilità e migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive;
- h) servizi per il miglioramento delle azioni di marketing e commerciali per incrementare e perfezionare la presenza diretta degli operatori sul web.

È evidente che anche motivazioni di buon senso debbono impedire ad una legge sul turismo di incentivare allo stesso modo gli imprenditori turistici ed i soggetti che accolgono migranti la cui attività e gli incentivi sono disciplinati da apposita normativa.

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Art. 1

Art. 1

Abrogazione

Abrogazione

1. All'articolo 11 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), le parole "Le imprese che usufruiscono dei contributi di cui al comma 2 non possono svolgere nelle strutture oggetto degli interventi cofinanziati il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) per un quinquennio decorrente dalla data di concessione dei contributi, pena la loro revoca con conseguente obbligo di restituzione" sono abrogate.

(identico)

Art. 2

Art. 2

Entrata in vigore

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

(identico)